



COMUNE DI BUSCEMI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

REGOLAMENTO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Indice

- Art. 1. Istituzione del Garante
- Art. 2. Nomina, durata ed incompatibilità
- Art. 3. Funzioni
- Art. 4. Forme di Tutela
- Art. 5. Relazioni agli organi istituzionali
- Art. 6. Struttura Organizzativa
- Art. 7. Natura onorifica della carica
- Art. 8. Entrata in vigore

Art. 1. Istituzione del Garante

1.1 È istituito presso il Comune di Buscemi (SR) il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito nominato "Garante", con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla Legge n. 112 del 12.07.2011, istitutiva del Garante Nazionale al fine di promuovere e sostenere il rispetto e la tutela dei diritti riconosciuti alle persone minori di età dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (New York 1989), in quella di Strasburgo del 1996 e nei "principi di Parigi", approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993.

1.2 Il Garante ha i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva del Garante Nazionale e dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 recante "Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26";

1.3 Il Garante è un organo monocratico, che svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2. Nomina, durata ed incompatibilità

2.1 Il Garante è nominato dal Sindaco;

2.2 La nomina del Garante viene comunicata in seduta pubblica al Consiglio Comunale;

2.2 Il Garante è scelto, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, tra persone che dispongono di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.

2.3. Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti:

- a) aver svolto le funzioni di Giudice Onorario Minorile presso Tribunali per i Minorenni;
- b) laurea in giurisprudenza, servizio sociale, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti;
- c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti delle persone;

2.4 La carica di Garante è incompatibile con le seguenti funzioni:

- a) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;
- b) consigliere comunale, assessore comunale, deputato regionale e/o nazionale e/o europeo;
- c) Giudice Onorario Minorile presso i Tribunali per i Minorenni;
- d) essere amministratore o dipendente del Comune;
- e) rivestire cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni che hanno sede legale sul territorio comunale;

f) È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali in carica.

2.5 Il Garante resta in carica cinque anni ed il suo incarico è rinnovabile una sola volta.

2.6 Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità l'Amministrazione Comunale invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni; decorso infruttuosamente tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio Comunale per la relativa sostituzione.

2.7 Il Garante può essere revocato dal Sindaco per gravi o ripetute violazioni di legge o accertata inefficienza.

Art. 3. Funzioni

3.1 Il Garante svolge funzioni di vigilanza, consultive, di sostegno e di promozione, in particolare:

- vigila, con la collaborazione degli enti preposti, sull'applicazione nel territorio comunale della Convenzione ONU del 1989, ratificata e resa esecutiva con L. n. 176/1991 e delle altre convenzioni internazionali dei soggetti in età evolutiva della normativa nazionale e regionale.
- contribuisce alla diffusione di cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela.
- promuove, in accordo con l'Amministrazione Comunale e con tutti gli altri enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative per la celebrazione della "Giornata Italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", istituita dall'art. 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997 n.451, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata convenzione di New York;
- promuove e sostiene, in armonia con l'Amministrazione Comunale, forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, alla vita politica e sociale della Comunità.
- accoglie le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e le rappresenta alle Istituzioni competenti per l'adozione di eventuali interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano
- vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali convenzionati, in strutture residenziali, in ambienti comunque esterni alla propria famiglia, al fine di segnalare all'Amministrazione e alle Autorità competenti situazioni che richiedono eventuali interventi;
- promuove, in collaborazione con le Istituzioni ed i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;

- segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienicosanitario, abitativo ed urbanistico;
- promuove, in accordo con gli Enti e le Istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuove e sostiene forme di ascolto e partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita di Comunità;
- promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, al fine di sviluppare, nei minori, capacità critiche e di suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia;
- promuove programmi di sensibilizzazione e di formazione per gli operatori in materia di infanzia e adolescenza;
- intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici o privati;
- promuove, in collaborazione con gli Enti Locali, altri Enti ed il Privato sociale iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti;
- promuove la costituzione di una Carta dell'infanzia, quale strumento per orientare le scelte politiche comunali in materia di infanzia e adolescenza;
- esprime, su richiesta degli organi preposti, pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;
- interloquisce con il Garante Nazionale e Regionale e con altri uffici, servizi pubblici ed enti del privato sociale al fine di implementare l'attività e coordinare le varie iniziative, anche attraverso la promozione di protocolli di intesa ed accordi.

Art. 4. Forme di tutela

4.1 Chiunque può riferirsi al Garante per la segnalazione di violazioni, ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti della persona di minore età.

Art. 5. Relazioni agli organi istituzionali

5.1 Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, per quanto di loro competenza, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno.

Art. 6. Struttura Organizzativa

6.1 L'Ufficio del Garante per i diritti dell'infanzia e l'Adolescenza ha sede presso i locali comunali.

6.2 Per lo svolgimento e l'esercizio delle funzioni il Garante si avvale degli uffici e del personale dei Servizi Sociali senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del Comune.

Art. 7. Natura onorifica della carica.

7.1 Il Ruolo del garante è svolto a titolo gratuito.

7.2 Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.

7.3 Al Garante non spetta alcun rimborso spese

7.4. Il Garante non percepisce alcuna indennità.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

